

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che prevede tra gli allegati al bilancio: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/23.12.2000 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”* così come modificato dalla L.448/2001, che prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/27.12.2006 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”* che prevede *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”* salvo deroghe per specifiche disposizioni legislative.

CONSIDERATO altresì che relativamente alle tariffe e ai prezzi pubblici resta in vigore l'art. 54 del D.lgs. 446/1997 come modificato dall'art. 6, comma 1, D.lgs. 56/1998 e dall'art. 54, comma 1, lett. a), L. 23/12/2000, n. 388: *“Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale laddove *“servizi a domanda individuale”* devono intendersi tutte quelle attività poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

COSIDERATO che i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale viene evidenziato ogni anno in sede di rendiconto;

RICHIAMATI altresì gli artt. del già citato D.lgs. 18.8.2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*:

- art. 42, comma 2, lettera f), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, dal che si evince che la loro articolazione e determinazione concreta è attribuita alla Giunta Comunale;
- art. 112, comma 1, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- art. 243, comma 2, che prevede tassi obbligatori di copertura dei costi dei servizi solo per gli enti strutturalmente deficitari, enti locali dissestati tra i quali ad oggi non rientra il Comune di Ascoli Piceno;

VISTO il comma 1 dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." che prevede: *"Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura."*;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n.128 del 2022 recante il "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato prorogato al 30 aprile 2023.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 28/02/2022 con la quale sono state approvate le aliquote, tariffe e prezzi per l'anno 2022;

DATO ATTO che tutte le aliquote, le tariffe e i prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali riportate nell'allegato recepiscono gli atti di modifica e integrazione intervenuti nel corso dell'anno nonché le modifiche proposte dai Dirigenti, in risposta alla richiesta della sottoscritta protocollo n. 97500 del 28/10/2022. Relativamente a mancate risposte di conferma o di modifica vengono riproposte le tariffe approvate nel 2022;

PRECISATO che l'allegato "Aliquote e Tariffe dei tributi e dei servizi pubblici comunali" costituisce un documento riepilogativo di tutte le aliquote, le tariffe e i prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali che siano essi:

- determinati dall'ente con propri provvedimenti, o scaturenti da accordi sovracomunali, o dal leggi nazionale e regionali;
- incassati direttamente dall'ente o dai soggetti gestori;

CONSIDERATO che le tariffe TARI per l'anno 2023, sono approvate dall'organo competente, ovvero dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, sulle base del Piano Economico Finanziario 2023 determinato secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA.

CONSIDERATO che restano invariate le aliquote IMU, fermo restando che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo cui, ai sensi dell'art. 1 comma 756 della legge n. 160 del 2019, il prospetto delle aliquote deve necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali ne è consentita la diversificazione. Per l'anno 2023 sono confermate le aliquote IMU approvate per l'anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2020, comprensive della maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal comma 755, della legge n. 160 del 2019, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi

indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e confermate per gli anni 2021 e 2022 rispettivamente con deliberazione del consiglio Comunale n. 11 del 28/01/2021 e n. 23 del 31/05/2022.

CONSIDERATO che l'Imposta Comunale sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa per l'occupazione permanente spazi e aree pubbliche (TOSAP/P), Tassa per l'occupazione temporanea spazi e aree pubbliche (TOSAP/T) si intendono abolite e sono riunite in un'unica forma di prelievo cd "Canone unico" come previsto dalla legge n.160 del 27 dicembre 2019.

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2022 sono state modificate le tariffe relative:

- ai *permessi annuali di circolazione ZTL/APU*, come da delibera di Consiglio n.82 del 02/12/2021 e delibera di Giunta n.1 del 12/01/2022 al fine di adeguarle alle novità sostanziali introdotte dalla nuova convenzione integrativa sottoscritta dal Comune di Ascoli Piceno e dalla Saba Italia s.p.a., repertoriata al n. 29328;
- ai *parcheggi*, con ordinanza dirigenziale n.221 dell'11/04/2022 con l'introduzione delle nuove tariffe dei parcheggi in superficie e delle tariffe agevolate per gli abbonamenti nei parcheggi Ex-Gil e Torricella in applicazione della convenzione sopraccitata;
- al *trasporto urbano*, con delibera di Consiglio comunale n.295 del 08/09/2022, intervenuta a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 1036 del 08 agosto 2022 con la quale è stata avviata la revisione complessiva della disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di TPL;

EVIDENZIATO che nell'allegato proposto per l'anno 2023 le voci che hanno subito variazioni rispetto a precedenti atti sono relative a:

- **VIGILANZA URBANA:**

- *spese procedurali di verbale o provvedimento, notificato per posta* € da 17,00 a 18,00
- *spese di notifica verbali a mezzi messi notificatori* € da 9,50 a 10,50

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

alla Giunta Comunale di approvare, per l'annualità 2023, le aliquote, le tariffe e i prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali riportati nell'allegato al presente documento istruttorio.